

**MEMORIA SCRITTA DELLA U.I.L. A COMMENTO DELLA PROPOSTA DEI
DD.LL. RELATIVI ALLA REDAZIONE DEI RENDICONTI ANNUALI DEI
SINDACATI**

In riferimento ai DD.LL. presentati, di iniziativa dei Senatori *Garavaglia, Giuliano* ed altri e *Treu* ed altri, manifestiamo la nostra condivisione in merito alla previsione di costituire una normativa in materia di bilanci da applicarsi anche ai Sindacati ed alle loro associazioni, in coerenza con quanto previsto dal recepimento, nel nostro ordinamento giuridico, della IV e VII direttiva comunitaria in materia societaria.

Si tratta della puntuale individuazione di uno schema di stato patrimoniale e di conto economico da riprendere sulla base della struttura già prevista dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425, senza trascurare le peculiarità che contraddistinguono le strutture patrimoniali e le attività esercitate dalle associazioni in argomento.

Il documento, nell'affermazione degli ulteriori principi di garanzia, di trasparenza e chiarezza dovrebbe essere corredato da un'adeguata composizione di una relazione del legale rappresentante che, al pari di quanto previsto per le società di capitale, illustri l'andamento complessivo della gestione e la situazione economica patrimoniale di ciascuna struttura.

Peraltro, la UIL, ormai da molti anni, provvede a redigere ed approvare annualmente il proprio bilancio di esercizio con il corredo sia di un'ampia e dettagliata relazione sociale che reca tutti i contenuti previsti dal legislatore per la formazione di una relazione sulla gestione sia di una nota integrativa, che trova verifica e commento nella relazione dell'organismo di vigilanza.

Il documento è stato formato in puntuale recepimento dello schema generale europeo con gli indispensabili adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività esercitate dalla Confederazione. Si forniscono in tal modo, annualmente, anche al pubblico, tutte le informazioni, anche non di tipo strettamente contabile, utili e necessarie per una completa e puntuale trasparenza sull'associazione e sulle sue attività.

Al bilancio ed ai suoi allegati viene quindi data, già da tempo, ampia pubblicità attraverso il suo inserimento completo sul sito della UIL, in uno spazio accessibile a tutti i cittadini.

Anche in materia di tenuta di libri contabili la UIL ha da tempo attivato un sistema contabile che, tenuto in partita doppia, genera un libro giornale di contabilità redatto quotidianamente ed in conformità alla normativa civilistica vigente per quanto riferito ad una ordinata contabilità.

Anche ai fini di una puntuale valutazione delle attività e delle passività viene annualmente composto un inventario redatto quindi su un apposito libro, tenuto ai

sensi di legge unitamente ad altri libri sociali posti in uso e redatti in conformità a quanto previsto dal legislatore per le società.

Sembra oltremodo opportuno specificare che le attività di tutela ed assistenza svolte dal Patronato ITAL sono completamente distinte ed autonome da quelle della Confederazione ed hanno già una completa e manifesta forma di pubblicità che si concretizza nella annuale trasmissione del documento di bilancio al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e controllo puntuale dell'organo di Vigilanza - il Collegio dei Revisori - composto da professionisti di comprovata professionalità che, con puntualità e rigore esercitano la loro funzione. Anche nel caso del nostro patronato gli schemi e le procedure contabili sono conformi alla normativa comunitaria ed hanno acquisito regole puntuali che consentono di generare rendicontazioni e bilanci oltremodo atti a garantire, come da anni garantiscono, chiarezza, trasparenza, conoscenza e pubblicità di tutte le attività svolte.

Per quanto riguarda le "attività di servizi" enunciate nelle proposte dei DD.LL. in argomento e, in particolare, all'improprio riferimento alle attività dei CAF, è a tutti noto che trattasi di società che non possono che costituirsi nella forma di società di capitali nel fermo rispetto della previsione normativa di riferimento che, fra l'altro, ha attivato quanto previsto nell'ambito dei sistemi di controllo per la verifica, che puntualmente viene svolta dall'Agenzia delle Entrate, di assistenza di tutti i requisiti sia tecnici che societari che costituiscono elemento essenziale della stessa esistenza ed autorizzazione di tali società all'esercizio di assistenza fiscale.

In sostanza tali società, i CAF, per l'esercizio delle "attività di servizi" enunciate soddisfano in misura già ampia a tutte le necessità dei principi di unicità, integrità, trasparenza e pubblicità dei propri bilanci ed assolvano con soddisfazione del

cittadino ad una funzione che investe un deciso carattere sociale nell'ambito di una funzione "partner" dello Stato, riconosciuta ormai come strategica, anche in virtù di un costo della prestazione oltremodo inferiore rispetto alla sua normale determinazione.

Risulta, pertanto non condivisibile l'attrazione di queste "attività di servizi" nell'ambito dei DD.LL. in argomento.

A debito commento di quanto recato dal D.L. presentato d'iniziativa del Senatore Garavaglia ove tratta della riscossione delle quote di adesione dai pensionati e dai lavoratori autonomi attraverso l'INPS, è opportuno precisare che il rapporto così intercorrente è regolato da una convenzione sottoscritta il 27.7.1998, e tuttora in vigore, tra l'INPS e la UILP che, fra l'altro, all'art. 8, disciplina la determinazione di un costo a carico del Sindacato per il servizio di esazione effettuato dall'INPS.

Per quanto riguarda l'art. 5 del D.L. del Senatore Garavaglia che prevede l'abrogazione della legge 4/6/1973, n. 311, si esprime aperta contrarietà a questa proposta che, superando le più essenziali condizioni di diritto tenta di eliminare quanto riconosciuto alle Organizzazioni sindacali per la riscossione delle quote associative. Si tratta di una proposta inaccettabile che sembra voler negare i diritti del cittadino e delle volontà espresse; tutto ciò in una direzione che, ove intrapresa, sembra addirittura minare l'istituto della democrazia.

Con riferimento a quanto trattato in merito al beneficio dell'esenzione ICI per gli immobili di proprietà delle Organizzazioni sindacali vi è da precisare che, per la corretta ricognizione dell'ambito di tale riferimento normativo(art. 7 D.Lgs 30.12.1992 n. 504), la UIL ha individuato le attività meritevoli di usufruire di tale regime di favore esclusivamente per quelle sedi che direttamente operano per la

realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali a diretto contatto con il pubblico. In sostanza, la gran parte degli immobili sono posseduti da una società di capitali di proprietà della UIL e, quindi, destinati a tali attività, non fruiscono della esenzione come, parimenti, è fin qui rimasta esclusa da tale beneficio anche la storica sede di via Lucullo.